

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in Gennaio 2013

Indice

1. Il Modello Organizzativo Interno Ex Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 N. 231
 - 1.1. Panoramica del Decreto e della normativa rilevante.
 - 1.2. I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25).
 - 1.3. I Reati informatici di cui all'art. 24 –bis del Decreto.
 - 1.4. I Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis).
 - 1.5. I Reati societari. (art. 25 ter).
 - 1.6. I Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (25 quater).
 - 1.7. I Reati contro la personalità individuale (25 quinquies)
 - 1.8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25 quater.1)
 - 1.9. Delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (25 sexies)
 - 1.10. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto.
 - 1.11. I reati "transnazionali"
 - 1.12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25–octies del Decreto.
 - 1.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
 - 1.14. Delitti contro l'industria ed il commercio
 - 1.15. Norme in materia ambientale
2. L'adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
3. Linee guida di Confindustria.
4. Funzione e adozione del Modello.
 - 4.1. Dichiarazione programmatica.
 - 4.2. Modalità di modifica/integrazione del Modello.
 - 4.3. Destinatari del Modello

- 4.4. Funzione del Modello.
- 4.5. Individuazione dei rischi e sistema di governo delle procedure
- 4.6. Ruolo della funzione Qualità.
- 5. Aree di attività a rischio e relativi sistemi di presidio organizzativo/gestionale
 - 5.1. Principi generali di comportamento: codice di condotta.
 - 5.2. Attività a rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione
 - 5.3. Attività a rischio in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati
 - 5.4. Attività a rischio in relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
 - 5.5. Attività a rischio in relazione ai reati societari
 - 5.6. Attività a rischio in relazione ai delitti di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, ai delitti contro la persona e contro la personalità individuale
 - 5.7. Attività a rischio in relazione ai reati di mutilazione femminile ai sensi della Legge 9 gennaio 2006, n 5.
 - 5.8. Attività a rischio in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
 - 5.9. Attività a rischio in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
 - 5.10. Attività a rischio in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione
 - 5.11. Attività a rischio di commissione dei "reati transnazionali" di cui alla legge n. 146/2006
 - 5.12. Attività a rischio di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
 - 5.13. Attività a rischio dei Delitti contro l'industria ed il commercio
 - 5.14. Attività a rischio in relazione ai reati ambientali
- 6. Funzione di Controllo e Vigilanza.
 - 6.1. Premessa
 - 6.2. Identificazione dell'Organo di Vigilanza.
 - 6.3. Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza
 - 6.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.
 - 6.5. Reporting nei confronti degli organi societari.
 - 6.6. Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni.
 - 6.7. Verifiche periodiche.

- 7. Flussi Informativi nei confronti dell'OdV
 - 7.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
 - 7.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
 - 7.3. Sistema delle deleghe
- 8. Formazione e selezione del personale. Informativa a Consulenti e Partner.
 - 8.1. Selezione.
 - 8.2. Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale
 - 8.3. Selezione di Collaboratori esterni e Partner
 - 8.4. Informativa a collaboratori esterni, partner e fornitori
- 9. Sistema Disciplinare.
 - 9.1. Principi generali.
 - 9.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati.
 - 9.3. Misure nei confronti dei dirigenti
 - 9.4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.
 - 9.5. Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori.
- 10. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie.

1. Il Modello Organizzativo Interno Ex Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 N. 231

1.1. Panoramica del Decreto e della normativa rilevante.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 ("D.Lgs. 231/2001") con il quale è stata adeguata la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

In particolare si fa riferimento a :

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato, infatti, era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Tale tipo di responsabilità è stata successivamente introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

L'art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di questo tipo di responsabilità e proprio in attuazione di tale delega il Governo Italiano ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001, di cui si controverte.

La scelta di introdurre un modello di responsabilità che sanziona le persone giuridiche, accanto alle persone materiali autrici di reati nella cornice delle persone giuridiche stesse, era divenuta improcrastinabile per due motivi.

Da un lato vi era la necessità di contrastare in modo più efficace la cd. criminalità d'impresa; dall'altro quella di ottemperare agli obblighi derivanti dall'adesione italiana a diversi atti internazionali i quali, in modo più o meno esplicito ed articolato, imponevano agli Stati l'adozione di una risposta punitiva direttamente nei confronti delle imprese nell'ambito delle quali si fossero realizzati taluni reati.

A tutto ciò si aggiunga il trend normativo internazionale che si muoveva e continua a muoversi nel senso del riconoscimento, seppur con modalità diverse, della responsabilità degli enti.

La ritrosia dell'ordinamento giuridico italiano all'adozione di un modello di responsabilità per gli enti dipendeva dalla forte tradizione dogmatica espressa dal brocardo "societas delinquere non potest", su cui si basa l'art. 27 della Costituzione secondo cui "La responsabilità penale è personale. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".

Questo spiega perché il Legislatore ha voluto salvaguardare il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, scartando l'opzione di adottare un tipo di responsabilità per ricaduta automatica e diretta dalla responsabilità penale della persona fisica, individuando una peculiare colpevolezza dell'ente.

Gli enti presi in considerazione dal D. Lgs. 231/01 risponderanno, infatti, non tanto per il reato commesso dalla persona fisica, quanto per non aver fatto quanto era possibile per evitare la realizzazione di illeciti al proprio interno.

Occorre, poi, sottolineare come la disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1 del D.Lgs. 231/01).

Al terzo comma del predetto articolo 1 è prevista l'esenzione dalla disciplina del decreto dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, avendo in tal modo il Legislatore voluto evitare la paralisi dell'esercizio delle potestà pubblicistiche.

Si osserva, poi, come l'applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive a tali ulteriori soggetti sarebbe stata in alcuni casi impossibile e comunque controproducente, in quanto gli effetti della sanzione avrebbero finito per ricadere sugli stessi cittadini, come contribuenti o fruitori di servizi.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto, quindi, per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il legislatore ha individuato un *numerus clausus* di figure criminose dalle quali potrà dipendere la responsabilità amministrativa degli enti.

La responsabilità degli enti è prevista in caso di violazione delle norme richiamate dagli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies e 25 undecies del D. Lgs. 231/01.

Si deve premettere che il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di fattispecie criminose relative ai soli rapporti con la Pubblica Amministrazione (cfr. artt. 24 e 25 del Decreto).

Successive modificazioni ed integrazioni ne hanno poi esteso l'ambito di applicazione ad altri reati.

E'opportuno chiarire come alcuni reati sono stati introdotti dal Legislatore Nazionale a partire da indicazioni comunitarie o in base alla ratifica di Convenzioni Internazionali (si veda ad esempio sul punto la recentissima legge del 3 agosto 2009 n. 116 di esecuzione della cd. Convenzione di Merida art. 25 novies del decreto).

Questa spiega a volte l'applicabilità, solamente teorica, di alcuni reati nell'ambito dell'Ordinamento Italiano, come ad esempio l'articolo 25 bis relativamente ai cd. reati nummari (falsità in materia di moneta e valori bollati).

In ambito comunitario, infatti, la materia della moneta e dei valori bollati non è di esclusiva competenza dello Stato e molte attività riconducibili a tali materie sono affidate a società non pubbliche (fattispecie del tutto estranea al Nostro Ordinamento) che possono, quindi, commettere dei reati rientranti nella Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, che ha dato vita al Decreto.

Quando si parla di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ("Reati"), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della P.A.) sia alle ipotesi successivamente introdotte con i vari provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo e sono stati sopraelencati.

Di seguito vengono elencati i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 suddivisi nelle categorie di seguito elencate.

1.2. I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25).

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il D.Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

1.3. I Reati informatici di cui all'art. 24 –bis del Decreto.

L'art 7 della legge n. 48/2008 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento interno" ha introdotto, nel d. lgs. n. 231/2001, l'art. 24-bis, prevedendo la responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alla commissione di alcuni delitti caratterizzati dalla circostanza che l'attività illecita ha come oggetto o mezzo del reato un sistema informatico o telematico. Si tratta, segnatamente, dei seguenti reati:

A)

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

B)

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

C)

- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

1.4. I Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis).

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Successivamente la Legge 23 luglio del 2009 n. 99 ha inserito in tale articolo le fattispecie che puniscono anche la falsità in strumenti o segni di riconoscimento e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) e uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

1.5. I Reati societari. (art. 25 ter).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 28 marzo 2002 il decreto legislativo n. 61, introducendo, con un nuovo articolo del D.Lgs. 231/2001, il 25-ter, la punibilità dei c.d. reati societari commessi

nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

Di seguito indichiamo le fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 61/2002, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità:

- a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- b. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- c. Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- d. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- e. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- f. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- g. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- h. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- i. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- j. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- k. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- l. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- m. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- n. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- o. omessa comunicazione del conflitto di interessi

In merito al reato di cui al punto c) (falso in prospetto) la legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il predetto reato all'interno del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 e precisamente all'art. 173 bis.

In seguito a tale traslazione alcuni commentatori hanno ritenuto che, sino ad un nuovo intervento correttivo del Legislatore che espressamente richiami tale norma, il reato di falso in prospetto non possa essere compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

In relazione ai su menzionati reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di reato.

1.6. I Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (25 quater).

Con la legge n. 7 del 14-01-2003 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" è stato inserito un nuovo articolo, il 25-quater, al Decreto Lgs. 231/01, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La legge trova inoltre applicazione (art. 25-quater, ult. co.) con riferimento alla commissione di delitti diversi da quelli espressamente richiamati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

1.7. I Reati contro la personalità individuale (25 quinquies)

Con la legge 11-08-2003 n. 228, contenente "Misure contro la tratta delle persone" è stato introdotto un ulteriore articolo al D. Lgs. 231/01, il 25-quinquies, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

In particolare detta normativa si riferisce ai seguenti reati:

- Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Art. 600-bis - Prostituzione minorile;
- Art. 600-ter - Pornografia minorile;
- Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico;
- Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Art. 601 - Tratta di persone;
- Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi;

1.8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25 quater.1)

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha inoltre previsto un ampliamento della responsabilità amministrativa di una società, laddove quest'ultima venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di mutilazione femminile, i quali si perfezionano laddove, in assenza di esigenze terapeutiche, venga cagionata una mutilazione degli organi genitali femminili ovvero vengano provocate, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

1.9. Delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (25 sexies)

Con la legge 18-04-2005 n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", l'art. 9, relativo al recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cd. direttiva sugli abusi di mercato) del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, è stato introdotto un nuovo articolo al D.Lgs. 231/01, il 25 sexies, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche "In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

In particolare detta normativa si riferisce ai reati di Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58 del 1998) e Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58 del 1998).

Per abuso di informazioni privilegiate (insider trading) si intende il reato per il quale chiunque, essendo in possesso di informazioni non di pubblico dominio, le divulghi a terzi, o le utilizzi al fine di effettuare o indurre altri a compiere operazioni di compravendita o altre operazioni relative a strumenti finanziari. Tali informazioni permettono ai soggetti che ne facciano utilizzo una scelta basata su un'asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori operanti sul medesimo mercato.

L'ipotesi di reato di manipolazione del mercato si configura invece a carico di chiunque diffonda informazioni false o ingannevoli o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

L'articolo 187-quinquies del TUF introduce una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (artt. 187-bis e 187-ter del TUF) commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

1.10. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto.

La Legge Delega per il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro n. 123 del 03/08/2007 ed il successivo decreto legislativo n. 81/2008, attuativo dell'articolo 1, della legge delega hanno introdotto nel d.lgs. n.231/2001 l'articolo 25-septies, in relazione ai reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

A seguito dei predetti provvedimenti, assumono rilievo ai fini del Decreto, i seguenti reati.

- Reato di omicidio colposo (articolo, 589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 81/2008.

Tale reato si perfeziona in caso di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, ovverosia, con violazione delle prescrizioni del decreto aventi ad oggetto le attività di valutazione dei rischi e predisposizione ed adozione della relativa documentazione e di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 17 del predetto decreto attuativo.

- Reato di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) commesso con violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008.

Tale reato si perfeziona in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008, diverse da quelle di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto medesimo.

- Reato di lesioni gravi o gravissime (articolo 590, comma 3, codice penale) commesso con violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008.

Tale reato si perfeziona in caso di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008.

Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle Società anche per i reati di natura "colposa", diversamente da quanto previsto finora per i reati in ambito 231/01, che richiedevano il presupposto della sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

Le sanzioni previste nei confronti delle Società sono di tipo interdittivo e pecuniario.

1.11. I reati "transnazionali"

La legge 16 marzo 2006, n. 146 – Ratifica ed Esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 – come modificata dal d.lgs. n. 231/2007 in materia di riciclaggio, ha esteso la responsabilità amministrativa delle società anche alla criminalità internazionale e, specificamente, nel caso di commissione di determinati reati – quali, segnatamente, l'associazione per delinquere; l'associazione di tipo mafioso, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il traffico di migranti; l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale – che presentino il carattere della "transnazionalità".

Da ultimo con la legge 116 del 3 agosto 2009 è stata compresa e confermata anche l'ipotesi di cui all'art. 377 bis del c.p. e cioè l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 3 della lg. 146/2006, si considera carattere reato transnazionale, il reato:

- che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- che abbia comportato il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- e che (a) sia stato commesso in più di uno Stato; ovvero (b) sia stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (c) sia stato commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero (d) sia stato commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Come sopra accennato, il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6, dell'art. 10 della legge n. 146/2006, estendendo la responsabilità amministrativa delle società ai reati di riciclaggio, ricettazione e favoreggiamento, indipendentemente dalla presenza o meno del carattere della transnazionalità del reato, originariamente richiesta dalla predetta legge 146/2006.

- Reati di associazione

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-
quater del T.U. in materia doganale)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del t.u. sugli
stupefacenti)
- Reati concernenti il traffico di migranti (articolo 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, del d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286)
- Reati di intralcio alla giustizia (articoli 377-bis e 378 c.p.)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
 - Delitti di criminalità organizzata
- La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto l'art. 24 ter al D.Lgs. 231/2001, che ha esteso la responsabilità amministrativa delle società anche alla criminalità organizzata e, specificamente, nel caso di commissione dei medesimi reati previsti per i cd. transanzionali aggiungendo le ipotesi di cui all'art. 416 ter del c.p. (Scambio elettorale politico mafioso) e di cui all'art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).

1.12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto, nel d. lgs. n. 231/2001, l'art. 25-octies, estendendo i casi di responsabilità amministrativa delle società anche alle ipotesi di commissione di delitti contro il patrimonio, quali la ricettazione (art. 648 c.p.), il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter).

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale fattispecie si perfeziona, laddove, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquistino, si ricevano o vengano occultate denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La fattispecie criminosa in esame si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Riciclaggio (artt. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi si perfeziona laddove vengano sostituiti o trasferiti denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiute in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Costituisce circostanza aggravante l'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La fattispecie criminosa in esame si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona laddove, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., vengano impiegati, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Costituisce circostanza aggravante l'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La fattispecie criminosa in esame si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La legge 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto, nel d. lgs. n. 231/2001, l'art. 25-novies, estendendo i casi di responsabilità amministrativa delle società anche alle ipotesi di commissione di delitti in materia di violazione del diritto di autore previsti dagli artt. 171, primo comma, lettera a bis, e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633.

1.14. Delitti contro l'industria ed il commercio

La legge 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto, nel d. lgs. n. 231/2001, l'art. 25-bis 1, estendendo i casi di responsabilità amministrativa delle società anche alle ipotesi di commissione di delitti contro l'industria ed il commercio previsti dagli artt. 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater del c.p..

1.15. Norme in materia ambientale

Il D. Lgs n. 121 del 7 luglio 2011, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, ha inserito nel D.Lgs n. 231/2001 l'art. 25-undecies, con l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie dei "Reati ambientali" commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

La normativa prevede le seguenti tipologie di illeciti riconducibili a quattro aree principali:

1. *Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*

- attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo del D.Lgs n. 152/2006)
- omessa bonifica (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 152/2006)
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo del D.Lgs n. 152/2006)
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 152/2006)
- violazione degli obblighi concernenti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, 8, primo e secondo periodo del D.Lgs n.152/2006)

2. *Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*

- emissioni in atmosfera con superamento dei limiti (art. 279, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006)
- violazione delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono (art. 3, comma 6 della Legge n. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")

3. *Tutela delle acque*

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, con superamento dei limiti o in presenza di divieto (art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 del D.Lgs n. 152/2006)
- inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino (art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2 della Legge n.202/2007 "Inquinamento del mare provocato dalle navi")

4. *Tutela delle specie animali e vegetali*

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- commercio, utilizzo, trasporto di esemplari animali o vegetali e detenzione esemplari vivi di specie selvatica o pericolosi (art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3 bis, comma 1, art. 6, comma 4 della Legge n. 150/1992 "Disciplina dei reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali")
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

2. L'adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (i "Modelli") idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

E' opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del modello.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (il "Modello").

3. Linee guida di Confindustria.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/01, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;

Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi);
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;

individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.
- Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Possibilità nei "gruppi" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che:

- in ogni controllata - se ritenuto necessario -sia istituito l'Organismo di Vigilanza ex art. 6, 1° comma, lett. b) (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'organismo della controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo;
- i dipendenti dell'organismo della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'organismo di controllo di quest'ultima.

Tale soluzione non è indicata per i gruppi con controllate quotate, dove l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso le controllate di un organismo di vigilanza dotato di risorse adeguate.

Successivamente, in data 3 ottobre 2002, Confindustria, in analogia con le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, ha predisposto una "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" con riferimento ai nuovi reati introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002".

Obiettivo dell'estensione ai Reati Societari della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 è quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

Da ciò nasce dunque la duplice esigenza di:

- approntare specifiche misure organizzative e procedurali – nell'ambito del modello già delineato dalla Linee Guida per i reati contro la P.A. – atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;
- precisare i compiti principali dell'Organismo di Vigilanza per assicurare l'effettivo, efficace e continuo funzionamento del modello stesso".

In seguito all'introduzione degli ulteriori reati previsti dal D.Lgs. 231 del 2001 il testo delle Linee Guida di Confindustria è stato aggiornato al 31 marzo 2008, tenendo conto dei successivi reati summenzionati.

E' opportuno evidenziare come il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello.

Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

4. Funzione e adozione del Modello.

4.1. Dichiarazione programmatica.

Nella seconda metà degli anni '50 la CREA s.p.a. è arrivata a Rieti per costruire il nuovo acquedotto comunale. Le prime opere realizzate sono state le nuove condotte ed il serbatoio di Colle san Mauro, nonché il miglioramento delle captazioni esistenti.

La CREA s.p.a. negli anni successivi ha continuato nell'opera di costruzione del nuovo acquedotto civico ed ha collaborato con l'Amministrazione Civica, portando l'acqua praticamente in tutte le abitazioni presenti sul territorio del Comune di Rieti. In quegli anni ha realizzato anche la metanizzazione della Città.

Nei periodi successivi, oltre a realizzare ulteriori opere, ha gestito parte dell'acquedotto civico.

Se non vedi le foto clicca il link

All'inizio degli anni '80 sulla scorta anche di altre esperienze l'Amministrazione Comunale di Rieti ha valutato l'opportunità di affidare l'intera gestione dell'acquedotto per una migliore razionalizzazione delle risorse e capacità. Considerato l'importanza di un servizio primario e sociale quale quello dell'acqua potabile è stata progettata la costituzione di una Società a Capitale misto, con prevalenza privata : 51 % Comune Rieti – 49% CREA s.p.a.

La Società è costituita nel dicembre del 1984 come SOGEA s.p.a. (Società Gestione Acquedotti) ed inizia la propria attività il 1° gennaio del 1985.

Dal novembre del 2000 la Società è diventata a maggioranza pubblica : Comune di Rieti 51% - CREA s.p.a. 49%. Accentuando così il controllo del Pubblico sulla Società ma garantendo la gestione imprenditoriale delle attività.

Da gennaio del 2002 è stato affidato a SOGEA la gestione del Servizio Idrico Integrato in attesa degli sviluppi dell'ATO 3 Rieti, in applicazione delle normative relative alla cosiddetta legge "Galli" n. 36/94.

4.2. Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sia sostanziale che formale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione che provvede anche alle sue modifiche su proposta dell'Amministratore Delegato.

4.3. Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di SO.GE.A.S.p.A.

4.4. Funzione del Modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure ed altri strumenti normativi – contenuti all'interno del Sistema di Gestione Aziendale e precisate nell'elenco "Documentazione" e di attività di controllo, volto principalmente a prevenire (controllo ex ante) la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività a rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SO.GE.A.S.p.A. nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo a proprio carico ma anche a carico della Società
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SO.GE.A.S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) contrarie alla legge e ai principi etico-sociali cui l'azienda si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività 'sensibili' dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, indicata nel presente documento custodita dall'Organismo di Vigilanza;
- la definizione e manutenzione di adeguate procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio in modo integrato con la regolamentazione dei sistemi di controllo dei processi aziendali;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'attribuzione di un livello di cogenza superiore alle prescrizioni definite dal presente modello rispetto agli altri regolamenti e prassi aziendali;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- l'aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite, con la predisposizione di specifici percorsi formativi mirati a formare tutte le conoscenze applicabili per lo specifico ambito operativo (Funzione o Incarico).
- un adeguato sistema sanzionatorio.

4.5. Individuazione dei rischi e sistema di governo delle procedure

In relazione alle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01, viene effettuata l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove e secondo quali modalità possono potenzialmente verificarsi eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal citato Decreto.

Tale analisi dei rischi, comprensiva dei processi sensibili rilevati nell'ambito dell'Azienda o indirettamente riferibile al rischio di reato, è eseguita dalla funzione Qualità che la sottopone all'OdV per poter procedere da parte dell'Amministratore Delegato alle eventuali proposte di integrazione del Modello Organizzativo.

In base alle indicazioni ed alle risultanze di tale analisi vengono elaborate ed implementate le modifiche al sistema di gestione aziendale (manuale, procedure....) secondo quanto indicato nella procedura "Controllo documenti e dati" (PG CDR).

La modalità di distribuzione e pubblicazione sono contenute all'interno della procedura sopra citata.

4.6. Ruolo della funzione Qualità.

SO.GE.A.S.p.A. individua la funzione Qualità (QLT) come il punto di riferimento organizzativo, alle dipendenze dirette dell'Amministratore Delegato, per il complesso delle attività svolte dalla Società, anche nell'ambito dei processi sensibili afferenti le aree di attività a rischio individuate.

In particolare QLT:

- promuove la diffusione e la conoscenza del Modello e del Codice Etico anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi
- propone eventuali aggiornamenti dei processi sensibili e miglioramenti al sistema di controllo interno anche attraverso la modifica del sistema di gestione aziendale.
- assicura il rispetto delle procedure, monitorandone l'osservanza attraverso idonee modalità, che garantiscano anche il "sistema di tracciabilità" dell'intero processo di cui è responsabile, secondo cui ogni operazione è provvista di un adeguato supporto documentale
- redige ed invia i flussi informativi semestrali, per le diverse aree di attività a rischio. I flussi informativi sono trasmessi all'OdV e all'Amministratore Delegato.

5. Aree di attività a rischio e relativi sistemi di presidio organizzativo/gestionale

Seguono, per ciascuna tipologia di reati enunciata, i risultati dell'analisi dei rischi che tenga conto dei vantaggi potenziali che SO.GE.A.S.p.A. potrebbe conseguire a fronte della realizzazione degli stessi. Per tutte le aree di attività a rischio, valgono i seguenti presidi organizzativo/gestionali di carattere generale:

- Codice Etico di SO.GE.A.S.p.A. e Codice di comportamento Fornitori e Partner
- Sistema di attribuzione dei poteri e delle deleghe da parte dell'Amministratore Delegato mediante conferimento ai primi livelli aziendali.
- Manuali, procedure, istruzioni e strumenti normativi che regolamentano il Sistema in generale, precisati nell'elenco "Documentazione"
- Codice di condotta descritto al punto seguente
- Sistema sanzionatorio (di cui al capitolo 8)
- OdV nominato; il quale per determinate attività di verifica può avvalersi di auditor esterni in aggiunta al sopra indicato controllo effettuato dalla funzione Qualità interna
- Il Presidente di SO.GE.A.S.p.A., in qualsiasi momento, può attivare la Funzione Internal Auditing per valutare qualsiasi aspetto della gestione aziendale, ivi compresi quelli attinenti ai reati 231/01

Per talune tipologie di attività esposte al rischio di reato sono stati altresì evidenziati i principali presidi organizzativi/gestionali specifici.

5.1. Principi generali di comportamento: codice di condotta.

I comportamenti dei dipendenti, collaboratori parasubordinati ed amministratori ("Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di SO.GE.A.S.p.A., quali, ad esempio, partner in joint-venture, ATI, ecc. ("Partner") devono conformarsi alle disposizioni attuative del Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Le regole di comportamento (le "Regole di Condotta") del Modello rispondono a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e si ispirano ai principi del Codice Etico che è parte integrante del Modello stesso.

Oltre a quanto indicato nelle disposizioni aziendali valgono comunque i seguenti principi generali di condotta:

i Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono:

- porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001
- porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo

i Dipendenti, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.

- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari e/o incaricati di pubblico servizio.
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o l'immagine della società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. I Dipendenti di SO.GE.A.S.p.A. che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV che ne valuta se risultino appropriati e provvede a far notificare al mittente la politica di SO.GE.A.S.p.A. in materia.

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto
- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano SO.GE.A.S.p.A. nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte della società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere in SO.GE.A.S.p.A. sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta SO.GE.A.S.p.A. stessa, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio.
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SO.GE.A.S.p.A., così come previsto dalla Procedura "Approvvigionamenti")
- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto e devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, così come previsto dalla Procedura "Approvvigionamenti" fuorché acquisti per piccola cassa)
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto
- è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi
- devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, con possibilità di riferirsi al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto.

5.2. Attività a rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che SO.GE.A.S.p.A. intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, nonché delle attività che potrebbe svolgere come pubblico servizio, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

1. la partecipazione a procedure di gara indette da enti pubblici, italiani o stranieri, per l'affidamento di appalti, di forniture o di servizi, di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o di altre operazioni simili, caratterizzate dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto, tuttavia, la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato.
2. la partecipazione a procedure di negoziazione diretta per la prestazione, in favore della Pubblica Amministrazione o di altri enti pubblici, di servizi, riservati o in regime di concorrenza.
3. l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, Enti o Società Pubbliche.
4. l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, che, pur non prevedendo alcun contatto con la Pubblica Amministrazione, sono potenzialmente strumentali alla realizzazione di fattispecie di reato contro la stessa
5. le attività di gestione affidate a SO.GE.A.S.p.A. in attuazione di convenzioni stipulate con lo Stato o con altri enti pubblici per la prestazione di servizi a carattere preminentemente pubblicistico ivi compreso l'eventuale affidamento di tali attività in outsourcing.
6. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.
7. la richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali, di autorizzazioni, licenze e concessioni per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società.
8. i rapporti con le Autorità Indipendenti e di Vigilanza, con l'Autorità di Regolamentazione del settore postale o del settore del trasporto e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione.
9. i rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali.
10. i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale.
11. i processi di selezione e assunzione del personale.
12. la gestione delle risorse finanziarie.
13. l'acquisizione, la gestione ed il controllo delle consulenze.
14. la gestione delle sponsorizzazioni.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 in aree geografiche nelle quali non risultino garantite adeguate condizioni di trasparenza.
- la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 5 in associazione con un Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, RTI, consorzi, ecc.)
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 5, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo
- l'assunzione nei ruoli dirigenziali o di quadro di persone che negli ultimi cinque anni abbiano svolto funzioni di parlamentare o abbiano avuto cariche elettive in enti pubblici territoriali, oppure incarichi di governo, oppure incarichi di collaborazione di natura continuativa con le suddette cariche elettive o di Governo
- con riferimento ai punti 3 e 4 la selezione del contraente, l'esecuzione del contratto ed in particolare il ricevimento dei beni e le attività di avvenuta prestazione dei servizi e di benessere al pagamento, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:
 - consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali, e le collaborazioni a progetto
 - pubblicità
 - sponsorizzazioni
 - locazioni passive
 - attività di sviluppo di software e servizi ICT

Principali presidi organizzativo/gestionali

Con riferimento alle attività sensibili ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, SO.GE.A.S.p.A., oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico comportamentali che devono essere osservate dai destinatari del Modello Organizzativo, ha provveduto ad adottare specifiche procedure aziendali in relazione ai singoli processi sensibili.

Le procedure sono raccolte nel all'interno del Sistema di Gestione Aziendale, precisate nell'elenco "Documentazione" e definiscono con chiarezza i ruoli ed i compiti delle Funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si fa particolare riferimento alle seguenti procedure:

- "PDQ Ufficio Utenti"
- "PDQ Approvvigionamenti"

FATTURAZIONE

5.3. Attività a rischio in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati

In relazione alle tipologie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati indicate al paragrafo 1.3, le aree di attività ritenute specificatamente a rischio, sono:

- rispetto ai reati informatici di cui al paragrafo 1.3 lett. a.: le comunicazioni di SO.GE.A.S.p.A. a mezzo di canali diretti o indiretti (es.: internet, extranet, collegamenti dedicati, ecc...), nei confronti di clienti, fornitori, dipendenti, Pubblica Amministrazione, banche e aziende di servizi, tramite l'utilizzo improprio o illegale di sistemi informatici, dispositivi hardware e infrastrutture ICT aziendali
- rispetto al reato di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria di cui al paragrafo 1.3. lett. b: quelle relative al processo di gestione degli archivi informatici di SO.GE.A.S.p.A. che contengono i dati per la gestione dei rapporti con fornitori, clienti, dipendenti, attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base a discipline di settore.

Per quanto concerne, invece, il reato di frode informatica del certificatore di firma elettronica di cui al paragrafo 1.3 lett. c, si evidenzia che allo stato attuale SO.GE.A.S.p.A. non svolge la funzione di Certification Authority.

In considerazione dell'ampio spettro di aree potenzialmente a rischio, risultano sensibili tutti i processi ICT riconducibili alla sicurezza informatica ed in particolare:

- gestione della sicurezza fisica dei sistemi ICT
- gestione della sicurezza logica, con particolare attenzione al controllo accessi a sistemi informativi e rete dati (rete aziendale, internet, extranet) e alla crittografia dei dati e/o del canale di comunicazione (ad esempio infrastrutture firewall, Reti private virtuali, ecc.)
- sviluppo e attuazione di sistemi di monitoraggio e revisione per la prevenzione e individuazione di attività non autorizzate/illecite sulla rete, sistemi e banche dati aziendali.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico – comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A. ha previsto i seguenti specifici presidi organizzativi e gestionali in tema di sicurezza informatica:

- policy aziendali di sicurezza informatica emanata nel DPS
- funzioni aziendali preposte alla sicurezza informatica con specifici compiti e responsabilità
- un sistema di gestione della sicurezza informatica che prevede l'attuazione di adeguate misure per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni e dei dispositivi hardware
- attività di formazione e sensibilizzazione del personale sui temi specifici della sicurezza informatica
- documento programmatico sulla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. n. 196/03).

5.4. Attività a rischio in relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

In relazione a ciascuna tipologia dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, non appare ravvisabile, in concreto la possibilità che rappresentanti, amministratori e dipendenti di SO.GE.A.S.p.A. pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, nell'interesse o a vantaggio di SO.GE.A.S.p.A. stessa, fatti di falsificazione e di alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito. Infatti, il rischio di commissione di tali reati nell'interesse di SO.GE.A.S.p.A. è oggettivamente limitato dal ruolo istituzionale e dalle dimensioni dell'attività esercitata dalla Società.

In merito, poi, al recentissimo intervento legislativo (legge 23 luglio 2009 n. 99) il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto, nel d. lgs. n. 231/2001, all'art. 25 bis la lettera f-bis), estendendo i casi di responsabilità amministrativa delle società anche alle ipotesi di commissione di delitti di cui all'art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) ed all'art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Preliminarmente si precisa come per tale ultimo ambito Confindustria non ha emanato specifiche linee guida.

Tenuto conto dei fini istituzionali di SO.GE.A.S.p.A., appare difficile la possibilità della commissione, a favore della società o comunque di un suo vantaggio dei reati di cui sopra.

L'ambito di commissione di tali reati si può rivenire, unicamente, nell'utilizzo di prodotti contraffatti o alterati nel marchio o nel segno distintivo.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico-comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A., ha provveduto ad identificare i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali in relazione ai potenziali reati di cui sopra:

- presidio in materia di acquisto e/o utilizzo di prodotti concernenti la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali a tutela dei brevetti
- procedure di "Approvvigionamenti" e "Fatturazione"

5.5. Attività a rischio in relazione ai reati societari

In relazione a ciascuna tipologia di reati societari meglio descritti al paragrafo 1.4, può delinearsi una specifica area di attività astrattamente a rischio.

SO.GE.A.S.p.A. svolge gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziali sulla base di specifiche procedure scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto per i modelli di organizzazione e controllo.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione a tali reati, sono considerate le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale
- attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore
- gestione delle risorse finanziarie, i cui principi sono individuati nel "Compendio dei poteri aziendali".

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio le operazioni di conferimento, fusione e scissione.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico-comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A. ha provveduto ad identificare i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali in relazione alle singole tipologie di reati societari:

- presidi finalizzati al rafforzamento del sistema di controllo e governo contabile
- ai sensi della L. 262/05, per il raggiungimento degli obiettivi di assurance sui processi contabili della Società, ed in particolare: la nomina del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (AD), la redazione di apposite procedure
- la previsione di riunioni tra rappresentanti della Società di revisione, del Collegio Sindacale e dell'OdV
- la vigilanza, da parte del Collegio Sindacale, sull'effettivo mantenimento dell'indipendenza da parte della Società di revisione e la comunicazione all'OdV dei criteri di scelta della Società di revisione
- le "lettere di attestazione" predisposte, da parte dei responsabili di funzione, in sede di redazione di bilancio d'esercizio e della relazione semestrale
- la possibilità, da parte dell'OdV di richiedere, ai responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione del bilancio, specifiche conferme in ordine all'osservanza dei principi generali di comportamento, così come delineati dal testo del Modello Organizzativo

5.6. Attività a rischio in relazione ai delitti di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, ai delitti contro la persona e contro la personalità individuale

La commissione nell'interesse della Società o comunque a suo vantaggio, dei reati sopra considerati, appare difficilmente ravvisabile considerate oggettivamente le finalità istituzionali di SO.GE.A.S.p.A.

Tuttavia, in relazione ai reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, tenuto conto della numerosità dei rapporti che la Società intrattiene quotidianamente con la propria clientela retail e business, e, soprattutto delle prescrizioni normative che individuano nel conseguimento di un interesse o vantaggio anche indiretto per l'ente, una possibile fonte d'imputabilità ex D.Lgs.231/01, sono state individuate le seguenti principali e potenziali aree di attività a rischio:

- servizi che la Società può fornire (anche tramite fornitori) a soggetti o organizzazioni correlate a frange terroristiche/eversive.
- approvvigionamenti e sponsorizzazioni, considerati soprattutto per quanto concerne rapporti di fornitura da terzi direttamente o indirettamente correlabili ad attività o associazioni di stampo terroristiche/eversivo, o sponsorizzazioni di entità connesse a frange terroristiche/eversive.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A. ha provveduto ad identificare i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali in relazione allo specifico ambito di reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico:

- politiche e procedure aziendali redatte a cura della Funzione Qualità e del Delegato alla Sicurezza e all'Ambiente con particolare riguardo alle misure di sicurezza relative al controllo degli accessi alle aree aziendali
- l'espletamento di adeguate attività di verifica dei requisiti dei fornitori nell'ambito del processo acquisti di beni e servizi per verificare i medesimi rispetto ai principi di cui al Decreto secondo quanto indicato nella procedura "Approvvigionamenti"
- i presidi previsti in materia di antiriciclaggio e i presidi attuati in ambito amministrativo-contabile ai sensi della Legge n. 262/2005.

5.7. Attività a rischio in relazione ai reati di mutilazione femminile ai sensi della Legge 9 gennaio 2006, n 5.

Si ritiene, che, data la peculiarità dei reati in questione – i quali sono caratterizzati da particolari modalità di condotta e da una finalizzazione soggettiva – entrambe fortemente tipizzate – il rischio di commissione dei reati in questione da parte della Società o anche di una sua unità organizzativa localizzata all'estero sia del tutto inesistente.

5.8. Attività a rischio in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

La commissione nell'interesse della Società o comunque a suo vantaggio, dei reati sopra considerati, appare difficilmente ravvisabile considerate oggettivamente le finalità istituzionali di SO.GE.A.S.p.A.

Detti reati, infatti, sono ipotizzabili in capo ad un emittente gli "strumenti finanziari" ovvero alla società che controlla o detiene una partecipazione rilevante in un siffatto emittente.

Nel caso di SO.GE.A.S.p.A., tenuto conto degli strumenti finanziari dalla stessa attualmente emessi, delle partecipazioni di controllo e rilevanti detenute, della limitata operatività sui mercati regolamentati in ambito di gestione della propria tesoreria e delle attività aziendali ed operazioni di investimento attualmente in essere, il rischio di commissione del reato e dell'illecito amministrativo in esame è da considerarsi poco significativo.

Sempre in linea estremamente teorica si elencano eventuali aree di attività a rischio:

- gestione delle notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari;
- utilizzo di notizie riservate concernenti strumenti finanziari;
- gestione dell'emissione di comunicati stampa e di informative di mercato.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Ci si riferisce ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico - comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo.

5.9. Attività a rischio in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La L. 123/2007, successivamente sostituita dall'art. 300 del D.lgs. 81/08, prevede un'estensione della responsabilità amministrativa introducendo l'art.25-septies relativo ai "reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Pertanto, tutte le attività e tutti i ruoli chiamati ad applicare le norme in materia di salute e sicurezza e sui luoghi di lavoro, sono insidiati dal rischio di omicidio colposo o lesioni gravi (e gravissime) cui all'art.25 septies del D.Lgs. 231/01.

Infatti a qualsiasi violazione delle norme richiamate può corrispondere la colpa di lesioni gravi, gravissime o letali (e questa colpa può essere interpretata come vantaggiosa per la società).

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico-comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A. ha previsto i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali in tema di salute e sicurezza sul lavoro:

- policy aziendale in materia di sicurezza sul lavoro
- documenti di valutazione rischi per tutti i siti
- organizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei principali indicatori delle prestazioni di sicurezza, di verifica e di controllo dei processi in relazione agli indirizzi aziendali definiti
- implementazione di opportuni sistemi di gestione della sicurezza in linea con i modelli di cui alla norma OHSAS 18001.

La normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/08) prevede, inoltre, che nell'ambito delle attività di approvvigionamento (comprehensive delle fasi di selezione, predisposizione delle specifiche tecniche e di esecuzione del contratto), siano garantiti i requisiti minimi di sicurezza dei lavori e servizi appaltati ed introduce specifici adempimenti da porre in essere nella fase di predisposizione della documentazione di gara e di esecuzione dei successivi accordi contrattuali.

In particolare, la nuova normativa, per quanto concerne i contratti di appalto di lavori e servizi ha introdotto l'obbligo, per il committente, di redigere appositi documenti (Documento Unico di Valutazione dei Rischi – DUVRI/Piano Sicurezza e Coordinamento/Verbali di coordinamento) al fine di assicurare la riduzione dei rischi di infortuni dovuti ad interferenze nello svolgimento delle attività da parte delle imprese coinvolte nell'appalto.

Pertanto rientra nelle attività a rischio:

- la definizione e l'aggiornamento tempestivo del DUVRI (o documento analogo di cui sopra) da parte delle funzioni richiedenti deputate alla gestione del contratto con il supporto della funzione competente in materia di sicurezza sul lavoro;
- la verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici secondo i dettami del D.lgs.

Si osserva, infine, come, in base al comma quinto dell'art. 30 del D.Lgs. 81 del 2008 In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale nella materia di cui al D.Lgs. 81/2008 definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

SO.GE.A.S.p.A. al momento dell'adozione del presente Modello risulta essere conforme all'ipotesi di cui all'art. 30, comma quinto, del D.Lgs. 81/2008, avendo inoltre ricevuto la Certificazione OHSAS 18001:2007 da parte di un Ente accreditato

5.10. Attività a rischio in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione

tipologia di reati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

- gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori)
- gestione dell'amministrazione (tesoreria, personale, ufficio contratti, gare)
- gestione degli investimenti
- gestione delle sponsorizzazioni

Un'altra area di attività potenzialmente a rischio 231 in relazione al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), è connessa al processo di acquisto di beni qualora il corrispettivo offerto dai soggetti terzi fornitori sia al di fuori di qualsiasi parametro di mercato e tale da ingenerare fondati dubbi sulla legittimità della provenienza della merce.

A tale riguardo si può configurare come sensibile, in particolare, l'attività di selezione del fornitore e stipula dei contratti di appalto per la fornitura di beni.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico-comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A., ha provveduto ad identificare i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali in relazione ai potenziali reati di cui sopra:

- Presidi previsti in relazione alla normativa sul finanziamento del terrorismo internazionale e più precisamente la gestione dell'Anagrafe Negativa, il relativo Sistema di warning e le attività connesse alle evidenze di tale anagrafe
- Presidi previsti in materia di acquisti: procedure di acquisto)

5.11. Attività a rischio di commissione dei "reati transnazionali" di cui alla legge n. 146/2006

In relazione a tale tipologia di reati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

- A. In merito ai reati associativi (- reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.; - reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.; reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973; - reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990).

Le attività con controparti estere (cittadini o residenti in altri Stati e soggetti con sede all'estero), con particolare riferimento

- (i) alla gestione di flussi e transazioni finanziarie;
- (ii) alla gestione dei rapporti con banche ed altri intermediari finanziari (operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti; richiesta e rilascio di fidejussioni; richiesta di finanziamenti, etc.);
- (iii) ai contratti di acquisto, vendita, fornitura, approvvigionamento, subappalto, etc., con controparti estere ed alle connesse attività degli Uffici della Società competenti, con particolare riferimento ai pagamenti ed alle garanzie;
- (iv) agli investimenti con controparti estere, con particolare riferimento ad accordi/joint ventures o alla creazione di consorzi con controparti estere.

Con riferimento alle controparti commerciali aventi sede all'estero, particolare attenzione deve essere prestata ai c.d. "soggetti a rischio", ovverosia quei soggetti indicati nelle c.d. Liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale, la cui gestione è affidata all'Ufficio Italiano Cambi ai sensi della legislazione vigente.

I reati sopra elencati rientrano nella categoria dei reati di associazione, per il cui perfezionamento è richiesto che tre o più persone fisiche si associno per commettere uno o più delitti.

Perché le descritte fattispecie criminose siano rilevanti, oltre ad avere una valenza transnazionale debbano anche essere poste in essere nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Tra le possibili modalità attuative di tali reati sono da ricomprendersi anche quelle condotte che si sostanziano in una agevolazione della organizzazione criminale, mediante l'individuazione, la creazione e la corresponsione di fonti finanziamento e di sostentamento, in modo da contribuire alla costituzione, alla conservazione ed al rafforzamento dell'organizzazione medesima. In concreto, possono assumere rilevanza la realizzazione di acquisti o l'effettuazione di finanziamenti ed investimenti su scala transnazionale, in violazione delle procedure aziendali, finalizzate al supporto dell'organizzazione criminale.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico - comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A., ha provveduto ad identificare i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali in relazione ai potenziali reati di cui sopra:

- Presidi previsti in materia di acquisti: procedure di acquisto

B. In merito ai reati concernenti il traffico di migranti (Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998) e relative aggravanti (artt. 13, commi 3 – bis, 3– ter e 5)

- Tutte le attività aziendali che prevedono, comportano o richiedono l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato in cui opera la Società.

Modalità attuative dei reati in questione sono tutte quelle condotte connesse alle attività di trasferimento di personale dall'estero ovvero alla assunzione di personale, svolte in violazione delle procedure interne, allo scopo di consentire l'ingresso illegale di un lavoratore all'interno dello Stato.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico - comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A., ha provveduto ad identificare i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali in relazione ai potenziali reati di cui sopra:

- Presidi e procedure previsti in materia di assunzione di personale
- Controllo presenze in tutti i siti
- DUVRI con fornitori e relativa documentazione di verifica della regolarità lavorativa

C. In merito ai reati di intralcio alla giustizia (- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria ex art. 377-bis c.p.; reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.). Tutti i rapporti con soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale

Principali presidi organizzativo/gestionali

Presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico - comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo.

5.12. Attività a rischio di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Con un recentissimo intervento legislativo, (legge 23 luglio 2009 n. 99) Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto, nel d. lgs. n. 231/2001, l'art. 25-novies, estendendo i casi di responsabilità amministrativa delle società anche alle ipotesi di commissione di delitti in materia di violazione del diritto di autore previsti dagli artt. 171, primo comma, lettera a bis, e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Preliminarmente si precisa come per tale ambito Confindustria non ha emanato specifiche linee guida.

Tenuto conto dei fini istituzionali di SO.GE.A.S.p.A., appare difficile la possibilità della commissione, a favore della società o comunque di un suo vantaggio dei reati di cui sopra.

L'ambito di commissione di tali reati si può rivenire, unicamente nell'utilizzo di prodotti informatici e/o cartacei non originali e comunque non conformi alla normativa sul diritto di autore.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico - comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A., ha provveduto ad identificare i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali in relazione ai potenziali reati di cui sopra:

- Presidi previsti in materia di acquisti: procedure di acquisto

5.13. Attività a rischio dei Delitti contro l'industria ed il commercio

Con un recentissimo intervento legislativo, (legge 23 luglio 2009 n. 99) Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto, nel d. lgs. n. 231/2001, l'art. 25-bis 1, estendendo i casi di responsabilità amministrativa delle società anche alle ipotesi di commissione di delitti contro l'industria ed il commercio previsti dagli artt. 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater del c.p..

Preliminarmente si precisa come per tale ambito Confindustria non ha emanato specifiche linee guida.

Tenuto conto dei fini istituzionali di SO.GE.A.S.p.A., appare difficile la possibilità della commissione, a favore della società o comunque di un suo vantaggio dei reati di cui sopra.

Alcuni di questi reati, poi, come l'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio commerciale), l'art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) l'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), l'art. Art. 517-ter. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e l'art. 517-quater. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) non possono essere compiuti da SO.GE.A.S.p.A., in quanto estranei all'attività commerciale della società.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico - comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo.

5.14. Attività a rischio in relazione ai reati ambientali

In relazione a tale tipologia di reati, le principali aree di potenziale esposizione aziendale riguardano alcuni aspetti ambientali gestiti all'interno delle piattaforme logistiche quali:

- Rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi, con particolare riferimento alle attività di logistica ed alle attività di depurazione (anche se non svolte direttamente)
- Sostanze pericolose
- Scarichi idrici comprendenti anche le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali
- Stoccaggio di reflui contenenti PCB-PCT (tipicamente di proprietà del cliente)
- Emissioni in atmosfera da impianti termici civili
- Impianti di condizionamento

Relativamente al sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti si fa presente che, al momento dell'approvazione della presente revisione del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A. è soggetta ad iscrizione obbligatoria. Ad ogni modo, visti i numerosi rinvii, abrogazioni e ripristini del SISTRI, si attende la definitiva entrata in esercizio per procedere all'ulteriore verifica dell'obbligatorietà di iscrizione.

Principali presidi organizzativo/gestionali

Oltre ai presidi di carattere generale individuati in precedenza, che disciplinano gli aspetti etico - comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo, SO.GE.A.S.p.A., ha provveduto ad identificare i seguenti specifici presidi organizzativo/gestionali in relazione ai potenziali reati di cui sopra:

- Predisposizione di procedure specifiche per la gestione degli aspetti ambientali (principalmente la "Gestione degli aspetti ambientali nel SGI")
- Implementazione di un sistema di gestione per l'ambiente in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 con certificazione da parte di Ente accreditato per un sottoinsieme di sedi (per la specifica si veda il certificato UNI EN ISO 14001 di SO.GE.A.S.p.A. in vigore)
- Audit interni periodici per la verifica del rispetto delle prescrizioni individuate

6. Funzione di Controllo e Vigilanza.

6.1. Premessa

Come si è visto, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza, denominato in SO.GE.A.S.p.A. **OdV** ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art.7).

L'art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

6.2. Identificazione dell'Organo di Vigilanza.

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente Modello definito Funzione di Controllo e Vigilanza) deve essere un organismo, appositamente costituito, interno alla società (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/2001) e diverso dall'Amministratore Delegato e dal Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di SO.GE.A.S.p.A. è composto da 2 membri di comprovata esperienza e competenza, di cui uno con funzioni di Presidente che ne coordinerà l'operato, i quali abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, autonomia e continuità di azione, così come individuati dalle Linee Guida emanate da Confindustria, alle quali ci si riporta in toto.

In conformità a quanto stabilito da dette Linee Guida l'OdV, nella sua composizione, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della società ed in particolare, dell'organo dirigente.

Onde assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza, inoltre, è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi.

La professionalità dei componenti dell'OdV attiene al bagaglio di strumenti e tecniche che esso deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Pertanto, i membri dell'OdV devono possedere specifiche capacità professionali relativamente alla funzione che sono chiamati a svolgere. L'OdV deve essere dotato di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul rispetto e l'adeguatezza del Modello 231, priva di mansioni operative che implicino decisioni di carattere economico – finanziario.

Costituisce un elemento tassativo per la nomina la comprovata conoscenza delle previsioni del Decreto, dei tecnicismi legali e delle modalità per l'implementazione e il monitoraggio di un sistema di controllo interno (laurea o diploma, specializzazione in revisione aziendale, auditing o diritto societario).

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione. L'OdV dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere nominati nuovamente soltanto una seconda volta e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

La revoca deve essere deliberata, previa audizione dell'interessato.

La scadenza dei membri dell'OdV è disallineata rispetto ai membri del Consiglio di Amministrazione di un periodo superiore almeno a 6 mesi.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e controllo per le finalità indicate nel presente documento.

E' inoltre attribuito dal Consiglio di Amministrazione, l'opportuna autonomia finanziaria mediante assegnazione di un budget che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di SO.GE.A.S.p.A., su richiesta dello stesso, sarà supportato dalla Funzione Qualità di SO.GE.A.S.p.A. e dall'Internal Auditing, in ragione delle specifiche competenze di ciascuna di esse, senza peraltro inficiare il principio di indipendenza.

6.3. Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'OdV:

- aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate
- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n° 231/01
- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di "patteggiamento" a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- non devono avere relazioni di coniugio parentela o affinità entro il quarto grado incluso con componenti degli organi amministrativi della società;
- non devono essere portatori di conflitti d'interesse anche potenziali con la società;

Costituiscono cause di revoca dei componenti dell'OdV:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto dei due terzi dei presenti.

In caso di decadenza o revoca di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

6.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli Amministratori, Dipendenti, Consulenti e Partner;
- sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e comunque ad aggiornamenti normativi.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. A questo fine l'OdV ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore in SO.GE.A.S.p.A. (qui di seguito "Piano della Qualità" o "PDQ", con ciò intendendosi tutti gli atti, procedure, disposizioni, ordini di servizio attualmente o in futuro in vigore in SO.GE.A.S.p.A. ed adottati secondo le regole interne della società) e di coordinarsi con le altre funzioni di SO.GE.A.S.p.A. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting (si veda paragrafo seguente) agli organi societari;
- coordinarsi con l'Amministratore e i Direttori specifici per i programmi di formazione per il personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti (tale attività deve essere svolta in SO.GE.A.S.p.A. dall'OdV);
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;

- gestire le segnalazioni destinate all'OdV;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

6.5. Reporting nei confronti degli organi societari.

In relazione allo svolgimento delle funzioni di controllo l'OdV di SO.GE.A.S.p.A. ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Amministratore.
- la seconda, su base periodica, nei confronti del CdA.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale con organismi di vertice composti anche da soggetti privi di compiti operativi e, quindi, svincolati da attività gestionali e funzionali piuttosto a una attività di supervisione, costituisce un fattore in grado di conferire maggiori garanzie di indipendenza all'operato dell'OdV e un seguito più efficace all'attività di controllo di questo.

Il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad SO.GE.A.S.p.A., sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

A prescindere dai summenzionati obblighi informativi, l'OdV inoltre riferisce con immediatezza all'Amministratore Delegato relativamente a violazioni del Modello accertate o tali da generare l'opportunità di determinazioni urgenti.

L'OdV di SO.GE.A.S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore che può chiedere di essere ascoltato dai suddetti organi, per riferire in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o a situazioni specifiche.

6.6. Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni.

L'OdV deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in azienda, per i diversi profili specifici ed in particolare (ma non esclusivamente):

- con i Direttori di riferimento e con il responsabile della funzione Qualità per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari e per tutto ciò che ha attinenza alla contrattualistica;
- con la funzione Risorse Umane in ordine alla diffusione delle informazioni al personale e ai procedimenti disciplinari;
- con l'Amministratore e i Responsabili di riferimento in ordine alla formazione del personale.

6.7. Verifiche periodiche.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo prevalentemente durante l'attività di audit sistematicamente svolta, secondo le modalità previste dalla procedura "Verifiche Ispettive Interne", dalla funzione Qualità

La verifica dovrà essere condotta da soggetti terzi rispetto a quelli deputati alle funzioni di controllo e sorveglianza per assicurarne l'imparzialità.

Alla fine sarà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del CdA che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere. Tali azioni verranno intraprese ed attuate secondo le modalità previste dalla procedura "Azioni Correttive e Preventive".

7. Flussi Informativi nei confronti dell'OdV

7.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del presente Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di SO.GE.A.S.p.A. o a pratiche non in linea con i principi di comportamento e le prescrizioni adottate con il presente Modello;
- le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla stessa;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV di SO.GE.A.S.p.A. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato") da parte dell'OdV con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV di SO.GE.A.S.p.A. e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

7.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di SO.GE.A.S.p.A. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Amministratore eventuali modifiche della lista sopra indicata.

7.3. Sistema delle deleghe

All'OdV di SO.GE.A.S.p.A., infine, deve essere comunicato, a cura dell'Amministratore Delegato il sistema delle deleghe adottato dalla Società.

8. Formazione e selezione del personale. Informativa a Consulenti e Partner.

8.1. Selezione.

L'Amministratore, in stretta cooperazione con l'OdV, istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione ispirato a criteri di imparzialità, merito e professionalità, che tenga altresì conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

8.2. Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale

La formazione del personale finalizzata all'attuazione del Modello ed alla sua diffusione nel contesto aziendale è gestita direttamente dall'Amministratore con il supporto della funzione Qualità, ed è articolata e differenziata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, secondo la segmentazione di seguito indicata:

1. Management: vengono organizzate attività di sensibilizzazione e aggiornamento rispetto a tutti i temi connessi con le previsioni del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, tali attività vengono periodicamente realizzate per condividere le evoluzioni del Modello e le variazioni delle responsabilità connesse alle singole procedure che sono state individuate in coerenza con il citato Decreto.
2. Tutti i dipendenti che, in relazione alla specifica attività lavorativa svolta, sono coinvolti nella corretta applicazione delle procedure definite dalla Società; la formazione prevede:
 - una parte generale dedicata alle logiche del decreto e comune a tutti i destinatari
 - una parte specifica, da progettare ed erogare esclusivamente su richiesta dei singoli Responsabili, dedicata ai processi ed alle procedure la cui applicazione è condivisa da singoli sottoinsiemi di destinatari individuati in relazione all'omogeneità delle tipologie di attività svolta.E' altresì previsto un processo di comunicazione a cascata, da parte del Management verso tutti i loro collaboratori coinvolti nella gestione/esecuzione delle singole procedure e degli altri strumenti normativi definiti all'interno del Sistema di Gestione Aziendale.
3. Risorse neoassunte: ricevono, contestualmente all'assunzione, il Codice Etico ed eventuali ulteriori informative sul tema in oggetto, anche attraverso la lettera di assunzione e/o il portale intranet aziendale.
4. Tutto il personale: è prevista una specifica nota informativa sulle previsioni del Decreto.

Inoltre l'Amministratore valuta costantemente gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione al mutare del Modello e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa sul tema in argomento.

8.3. Selezione di Collaboratori esterni e Partner

In stretta collaborazione con l'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione dell'Amministratore, appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti e simili ("Collaboratori esterni") nonché di Partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un consorzio, etc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("Partner").

8.4. Informativa a collaboratori esterni, partner e fornitori

I soggetti esterni che intrattengono rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la Società vengono informati che SO.GE.A.S.p.A. si è dotata di un Modello Organizzativo e di specifiche procedure in tema di 231, nonché di un Codice di comportamento rivolto ai Fornitori e Partner.

Ogni Delegato o altri ruoli responsabili della firma del contratto con Consulenti e/o Partner predispongono una nota informativa sulla adozione da parte di SO.GE.A.S.p.A. del presente Modello.

9. Sistema Disciplinare.

9.1. Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e ed art. 7, comma 4, lett. b del D.Lgs. 231/2001, è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta del Codice Etico e, in generale, delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/2001.

Tale sistema costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il CCNL di categoria applicato al personale dipendente, ferma restando l'applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineate.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

9.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati.

Le violazioni delle norme richiamate dal presente Documento rappresentativo del Modello, o emanate in attuazione dello stesso, sono ritenute gravi e possono essere lesive del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

L'elenco delle possibili violazioni del Modello, graduate secondo un ordine crescente di gravità, è il seguente:

1. Violazioni commesse, in qualsiasi modo, nei processi aziendali, sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi punti 2 e 3
2. Violazioni idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto
3. Commissione di uno dei reati previsti dal Decreto

Ai dipendenti sono comminabili le sanzioni previste dai CCNL vigenti applicabili al personale di SO.GE.A.S.p.A., nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Si tratta di:

- a. Rimprovero verbale o scritto
- b. Multa
- c. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
- d. Retrocessione dell'inquadramento (ove possibile)
- e. Licenziamento con preavviso
- f. Licenziamento senza preavviso

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono comminabili per le violazioni indicate al precedente punto 1.

Le sanzioni di cui ai punti c) e d) sono comminabili per le violazioni indicate al precedente punto 2.

Le sanzioni di cui ai punti e) e f) sono comminabili per le violazioni indicate al precedente punto 3.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dall'amministratore.

9.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti (anche amministratori), delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederanno ad applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto
- licenziamento con preavviso
- licenziamento senza preavviso.

9.4. Misure nei confronti degli Amministratori.

La violazione del Modello da parte dell'Amministratore, va denunciata senza indugio all'OdV dalla persona che la rileva.

Nel caso di accertata violazione del modello da parte di un amministratore, l'OdV ne informerà i soci e l'amministratore stesso, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile.

9.5. Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori.

Ogni violazione da parte dei Consulenti, Partner e Fornitori delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, che potrà comportare la risoluzione contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

La violazione va denunciata senza indugio all'Amministratore da chi la rileva. Se l'Amministratore ritiene che la denuncia sia fondata, ordina l'immediata risoluzione del contratto e ne dà notizia all'OdV. Egli dà ugualmente notizia all'OdV dei casi in cui egli non proceda a risolvere il contratto perché ritiene non fondata la denuncia o perché la risoluzione sarebbe di grave danno per la Società.

10. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie.

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nella società SO.GE.A.S.p.A. risultano fondati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture
- un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo proporrà delle integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001 nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche saranno adottate dalle Funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto il CdA, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

Allegati

- Organigramma aziendale
- Funzionigramma
- Codice Etico